



Rep. N.

PROT. N. /RU

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL

COMPENDIO IMMOBILIARE DI VIA MARIO CARUCCI 71 – ROMA,

SEDE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

IMPORTO € (.....) IVA ESCLUSA.

CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno, il giorno del mese di, in Roma, alla

Via Mario Carucci, 71, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione e

Finanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, innanzi a me, Ufficiale

Rogante degli Uffici Centrali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, giusto

provvedimento di nomina protocollo numero del del Direttore

dell’Agenzia delle Dogane, residente in, sono presenti i signori:

....., nato a il, domiciliato per la carica

ove appresso, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli (in seguito indicata come “Committente”), con sede e domicilio fiscale in

Roma, Via Mario Carucci 71 c.a.p. 00143, codice fiscale 97210890584, partita IVA

06409601009;

E

Il signor, nato a il, domiciliato per la

carica ove appresso, amministratore della, con sede legale in

....., codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese....., capitale sociale € (in seguito indicato come “Affidatario”).

I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma,

Premesso

- che con Determinazione prot. n. del è stato autorizzato l’espletamento di una gara comunitaria a procedura aperta per l’acquisizione del servizio di pulizia del compendio immobiliare di via Mario Carucci 71 – Roma, per un importo di € 1.605.000,00 (unmilionesecentocinquemila/00), IVA esclusa, con il criterio del prezzo più basso;
- che in data è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. e in data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie speciale n., il bando di gara per il servizio suddetto e, per estratto, lo stesso è stato pubblicato sui quotidiani
- che in data è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che imprese hanno presentato offerta;
- che con determina prot. n. del il servizio è stato aggiudicato definitivamente a per l’importo di €
- che l’aggiudicazione definitiva è diventata efficace a seguito del controllo dei requisiti prescritti;
- che l’aggiudicatario ha effettuato il prescritto sopralluogo;
- che l’aggiudicatario ha fornito cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/06, nella misura richiesta, oltre a tutti gli altri documenti necessari per la

conclusione del contratto;

- che pertanto è possibile procedere alla stipulazione del contratto;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

La committente dà e concede all'affidatario, che accetta, l'appalto per il servizio di pulizia del compendio immobiliare di via Mario Carucci 71 – Roma, sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per un periodo di anni 3 (tre) dalla stipula del presente contratto.

Art. 2 – Disciplina contrattuale

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite, con l'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010, secondo i dettami del presente contratto e dei seguenti documenti:

1. bando di gara,
2. chiarimenti al bando di gara pubblicati sul sito internet della committente,
3. capitolato tecnico,
4. chiarimenti al capitolato tecnico pubblicati sul sito internet della committente,
5. offerta economica dell'affidatario.

I suddetti documenti fanno parte integrante a tutti gli effetti del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo totale è di € (.....), IVA esclusa per l'intero triennio, che verrà corrisposto in rate bimestrali di pari importo, previa presentazione di regolare fattura, da parte dell'Affidatario, a seguito di esito positivo del controllo delle attività previsto dal capitolato tecnico.

Si precisa che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244

(Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio; in mancanza dell'invio delle fatture in formato elettronico, a far data dal mese di agosto 2014 l'Agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento

Art. 4 – Recesso dal contratto, estensione o riduzione del servizio

La committente potrà recedere dal contratto, con lettera raccomandata a.r. e con preavviso di almeno 15 giorni, ovvero potrà adeguarne opportunamente il contenuto, estendendo o riducendo il servizio, come previsto dal capitolato tecnico, nei casi di trasferimento, soppressione o ampliamento di uffici.

Art. 5 – Subappalto

L'affidatario affida in subappalto a terzi parte delle attività oggetto del Contratto nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente e per le sole attività indicate nella dichiarazione resa in sede di gara.

Art. 6 – Clausola penale

In caso di mancato rispetto delle modalità di esecuzione del servizio previste dal capitolato tecnico verranno applicate le seguenti penali, previste dallo stesso.

- Dall'1% (uno per cento) al 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile in caso di mancata esecuzione, entro 48 ore, degli interventi prescritti dal verbale redatto a seguito di due controlli N.S. (non sufficiente), nell'arco di un mese. Nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, del grado delle deficienze accertate nello svolgimento del servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale. In ogni caso, la committente si

riserva la facoltà di far eseguire da altra impresa il mancato o incompleto servizio, addebitando all'Assuntore i relativi costi.

- € 2.500,00 per ogni persona non regolarmente assunta in servizio, in caso di utilizzo di personale non in conformità alle vigenti normative (la seconda penale applicata per questo motivo comporterà la risoluzione ai sensi dell'art. 10 del presente contratto);
- € 150,00 giornalieri per ogni unità assente, anche per parte dell'orario previsto, in caso di mancata sostituzione del personale assente per malattia, ferie, scioperi, assemblea o per qualsiasi altro motivo.

Le suddette penali saranno rimosse detraendo una cifra corrispondente dalla fattura di prossimo pagamento.

L'applicazione delle penali non preclude il risarcimento dei danni ulteriori, subiti dalla committente a causa delle inadempienze, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, né la risoluzione per inadempimento.

Art. 7 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi del comma 7 della norma suddetta l'affidatario comunica che il proprio conto corrente dedicato è il seguente:

IBAN

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto corrente è:
....., nato a, il, C.F.

L'Affidatario si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni dalla stessa, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – Modalità di pagamento

L'affidatario, ogni due mesi, successivamente al completamento dei controlli previsti dal capitolato tecnico, emetterà fattura elettronica intestata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, via Mario Carucci 71, 00143 ROMA Codice Fiscale 97210890584.

Il pagamento sarà disposto sul conto dedicato, di cui all'art. 7 del presente contratto, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

L'affidatario dichiara espressamente di esentare la committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nelle forme suindicate.

L'affidatario si impegna fin d'ora a non effettuare cessioni di credito.

Art.9 - Riservatezza

L'affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso durante l'esecuzione della prestazione e ad adottare tutte le misure previste dal capitolato tecnico a tutela della riservatezza

E' in facoltà della committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato rispetto di tali obblighi rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte della committente ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa

E' facoltà della committente dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile, e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che essa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) ritardo, per fatti imputabili all'affidatario, nell'inizio dell'erogazione del servizio;
- b) fallimento dell'affidatario o altra procedura concorsuale;
- c) subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto;
- d) impossibilità di eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili alla committente, secondo il disposto dell'art. 1672 cod. civ.;
- e) violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 7 del presente contratto;
- f) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art.9 del presente contratto;
- g) qualora venga meno la garanzia fideiussoria di cui all'art. 11 del presente contratto
- h) inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 13 del presente contratto.
- i) in seguito all'applicazione all'affidatario di 5 penali, o di 2 penali nel caso che l'infrazione consista nell'utilizzo di personale non legalmente assunto, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico.
- l) in seguito all'esito N.S. (non sufficiente), per 10 (dieci) volte, dei controlli previsti dal capitolato tecnico.

Nei casi suddetti la committente sarà tenuta a corrispondere all'affidatario soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 – Cauzione

A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del contratto, l'affidatario ha costituito una garanzia di € (.....), come risulta dalla del n..... della che sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 12 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per i danni arrecati a terzi (considerando terzi anche i dipendenti della committente), in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico.

L'affidatario si obbliga a dimostrare a qualsiasi richiesta della committente che esso adempie a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da leggi o da contratto collettivo di lavoro (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) ed ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi o che prevedono il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari etc.). Qualora l'Ispettorato del lavoro segnali infrazioni, da parte dell'affidatario, degli obblighi stessi, i pagamenti saranno ridotti nella misura dell'80% ed il rimanente 20% rimarrà sospeso fino a quando non verrà definita, dai competenti organi, ogni conseguenza derivante dalla inadempienza di cui sopra. L'affidatario, per il ritardato pagamento del saldo, non potrà pretendere alcuna somma a qualsiasi titolo.

ART. 13 Obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62

L'Affidatario si obbliga, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, a far rispettare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art.

2 comma 3 D.P.R. 16/04/2013 n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto decreto.

Art 14 – Controversie

In caso di controversia dipendente dal presente contratto la competenza sarà esclusivamente del foro di Roma.

Art. 15 – Condizione risolutiva

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1353 codice civile, in caso di futura disponibilità di una convenzione CONSIP, per il servizio in questione, con condizioni economicamente più favorevoli, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 3 D.L. n. 95/2012.

Art. 16 – Domicilio Legale

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio legale presso la propria sede in, ove verranno notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'affidatario è tenuto a comunicare alla committente ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione sono a suo carico tutte le conseguenze che ne possano derivare, con particolare riferimento a quelle concernenti l'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Art. 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Agli effetti fiscali il presente contratto ha valore di €
(.....) IVA esclusa.

A tal fine l'affidatario dichiara, a tutti gli effetti di legge, che il servizio di cui al presente contratto viene effettuato nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazione imponibile e non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, per cui sarà

richiesta la registrazione in misura fissa.

Art. 18 – Costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze

Il costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze ammonta a €
24.075,00 (ventiquattromilasettantacinque/00).

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'affidatario approva specificamente le seguenti clausole:

- art. 4 (recesso dal contratto, estensione o riduzione del servizio),
- art. 10 (clausola risolutiva espressa);
- art. 12 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro);
- art. 14 (controversie).

Per l'affidatario

Si allegano i seguenti documenti:

1. D.U.V.R.I.

I componenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, da me scritto, con strumentazione elettronica, sopra cinque mezzi fogli e dieci pagine, da me letto ai componenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e insieme a me lo sottoscrivono.

Per la committente

Per l'affidatario

L'Ufficiale Rogante